

Informativa per la clientela di studio

N. 54 del 04.04.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Affrancamento e rivalutazione: il calcolo della convenienza

Il D.L. n. 70/2011 (c.d. "Decreto Sviluppo 2011") e il D.L. n. 138/2011 (c.d. "Manovra di Ferragosto 2011") offrono due alternative per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate: la rivalutazione (estesa anche ai terreni) entro il 30 giugno 2012 e l'affrancamento entro il 31 dicembre 2011.

Dovete, pertanto, valutare con attenzione la convenienza ad avvalersi dell'una o dell'altra previsione normativa, che dipende dall'entità della plusvalenza "virtuale" e dalle differenze tra le due discipline.

Affrancamento

Il decreto legge 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la tassazione delle rendite finanziarie e in particolare di quelle riferite alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

Le novità in vigore dal 1° gennaio 2012 riguardano la misura dell'aliquota da applicare:

- ✓ alla distribuzione dei dividendi effettuate dal 1° gennaio 2012;
- ✓ alle plusvalenze non qualificate realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012 che sale dal 12,5% al 20%.

Per evitare effetti distorsivi sulla domanda e sull'offerta di tutte le attività finanziarie, soprattutto di quelle negoziate nei mercati regolamentati, è stata introdotta un'apposita disciplina transitoria che consente di affrancare i valori maturati al 31 dicembre 2011.

I commi 29 e 30 dell'art. 2 prevedono infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in oggetto possa essere assunto, invece del

costo di acquisto, il **valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011**, a condizione che il contribuente che si avvale del regime "dichiarativo":

- ✓ provveda a versare l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta. Quindi l'opzione sarà esercitata nella dichiarazione dei redditi compresa in UNICO 2012 e l'imposta sostitutiva del 12,5% dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base a tale dichiarazione;
- ✓ operi l'affrancamento per "tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti". Quindi non sarà possibile affrancare soltanto alcune partecipazioni non qualificate: l'affrancamento dovrà riguardare tutti i titoli posseduti in regime "dichiarativo" (anche con riguardo ai fondi comuni di investimento italiani ed esteri).

Rivalutazione

L'"affrancamento" previsto dal decreto legge 138/2011 si **affianca alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni** prevista dall'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011 (c.d. "decreto Sviluppo"), che, richiamando l'art. 2 c. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni, prevedeva la riapertura dei termini per rivalutare il costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate, qualificate e non, posseduti al 1° luglio 2011, non in regime d'impresa.

Confronto

L' "affrancamento" D.L. 138/2011 si distingue dalla "rivalutazione" D.L. 70/2011 perché:

1. la **"rivalutazione"** D.L. 70/2011 riguarda le partecipazioni detenute al 1° luglio 2011, mentre l'"**affrancamento**" D.L. 138/2011 riguarda quelle detenute al 31 dicembre 2011;
2. la **"rivalutazione"** D.L. 70/2011 prevede, per le partecipazioni non qualificate, il versamento di un'imposta sostitutiva del 2% da calcolare sull'intero nuovo valore, mentre l'"**affrancamento**" D.L. 138/2011 prevede un'imposta del 12,5% da applicare però alla sola plusvalenza;
3. il valore derivante dall'**affrancamento** vale sia per le plusvalenze sia per le minusvalenze, mentre nella **rivalutazione** delle partecipazioni, la cessione della stessa a un corrispettivo minusvalente rispetto al dato rivalutato, comporta che la stessa minusvalenza sia indeducibile;
4. nell'**affrancamento** vi è un obbligo a rivalutare tutte le partecipazioni non qualificate detenute, nella **rivalutazione** è possibile scegliere quale sia quella da rivalutare non essendo previsto alcun obbligo in tal senso.

Analisi della convenienza

E' possibile quindi valutare la convenienza ad avvalersi dell'una o dell'altra previsione normativa. Non esiste una regola certa: la convenienza dipende dall'entità della plusvalenza, dal valore complessivo della partecipazione, dai tempi previsti per la futura cessione.

A tal proposito, si prega di rivolgervi al nostro studio al fine di valutare quale dei due istituti giuridici (affrancamento o rivalutazione) risulta più opportuno per il vostro caso specifico.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....